



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
Provincia di Catanzaro

**Regolamento per l'istituzione e la tenuta
dell'Albo Comunale delle Associazioni e del
Volontariato**

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 14 novembre 2011

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di forme di sostegno a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione e in base all'art. 35 dello Statuto comunale, che ha per titolo: Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione.

In virtù di questi principi, il Comune di San Mango d'Aquino favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

È istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di San Mango d'Aquino.

L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica, ed in particolare:

- a) le associazioni di promozione sociale, formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1, della Legge 383/2000, con esclusione dei soggetti indicati ai comma 2) e 3) del citato articolo di legge.
- b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 266/1991.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire del sostegno e dei benefici economici da parte del Comune.

Art. 3. – Articolazioni dell'Albo in sezioni

L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- Civile e sociale: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, assistenza sociale, sanità.
- Culturale e ricreativa: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed Artistico, animazione ricreativa, promozione turistica.
- Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva.
- Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto della richiesta di iscrizione, devono proporre la sezione tematica in cui essere iscritte.

La tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato sono affidati all'addetto allo Sportello Unico Attività Produttive – Settore Amministrativo Comunale.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di San Mango d'Aquino (Cz) da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni: finalità dell'organismo associativo; assenza di fini di lucro; gratuità delle cariche associative.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale, corredato da codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
- il numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate, con l'indicazione di eventuali aree funzionali e dei rispettivi responsabili.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- c) bilancio o, in alternativa, rendiconto economico, con gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci regolarmente convocata.

Art. 6 - Iscrizione

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto del Responsabile addetto allo Sportello Unico Attività Produttive – Settore Amministrativo Comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione all'Albo.

Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, entro il 30 aprile di ogni anno devono autocertificare la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione e devono presentare il Bilancio o Rendiconto economico e una relazione annuale sulle attività svolte nel territorio comunale.

Nel caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine di presentazione non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Sono previste revisioni d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione. La cancellazione può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento del Responsabile addetto allo Sportello Unico Attività Produttive – Settore Amministrativo Comunale, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato all'Associazione interessata entro 30 giorni dalla sua data, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

Le Associazioni iscritte all'Albo possono: essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza; essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano; ottenere copia degli atti e delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione di appartenenza, qualora richiesto in forma scritta dal legale rappresentante.

Le Associazioni iscritte all'Albo che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste in:

- affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
- uso degli spazi secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
- pubblicazione sull'informatore e sul sito web del programma delle manifestazioni.

Il patrocinio viene concesso compatibilmente con le disponibilità del momento.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale. Per l'erogazione dei contributi di cui sopra l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri:

- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione o partenariato tra diverse associazioni;
- b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani.
- c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di San Mango d'Aquino;
- d) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
- e) progetto dell'iniziativa proposta che indichi in forma chiara gli obiettivi e le azioni previste, con piano economico che specifichi sia il preventivo di spesa che le fonti di copertura;
- f) coerenza del progetto proposto con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
- g) non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione. In ogni caso il finanziamento comunale non potrà essere superiore all'80% delle spese sostenute;

Le associazioni possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi economici e sovvenzioni entro il termine del 30 marzo di ogni anno. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata con i seguenti allegati:

- 1) documento di progetto/programma della manifestazione da svolgere, o la sintesi dell'attività eventualmente svolta nei primi tre mesi dell'anno di riferimento.
- 2) piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute ad altri contributi e sponsorizzazioni).
- 3) bilancio o rendiconto economico dell'associazione, relativo all'anno precedente la domanda, contenente gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci appositamente convocata; in caso di mancata approvazione entro i termini del 30 marzo, l'associazione può presentare un bilancio provvisorio, che sarà poi sostituito da quello ufficiale regolarmente approvato.
- 4) numero dei soggetti che parteciperanno all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa /attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attività proposta.

Il contributo verrà erogato in due quote:

- Un anticipo del 60% erogato all'approvazione del progetto/programma da parte dell'Amministrazione Comunale
- Saldo, pari al 40% a seguito della conclusione delle iniziative /attività svolte, da certificare mediante la presentazione di una relazione finale e del relativo consuntivo economico.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

Il Comune favorisce la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Amministrativo - Settore Attività Produttive.

Sevizi Sociali, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Note: legge 383/00 – articolo 2

Comma 1:

sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Comma 2:

non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Comma 3:

non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi

titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Legge 266/91 – articolo 3

Comma 1:

E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Comma 2:

le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Comma 3:

negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Legge costituzionale 18/10/2001 n° 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

L'articolo 118 della costituzione è sostituito dalla seguente:

“L'articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.”

Statuto del Comune di San Mango d'Aquino

Art. 35 - Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso apporti consultivi con la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.